

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzione:		
PRESIDENTE	170	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
TOZZI CONDIVI: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (Urgenza) (564);		
PROTTI e SERRENTINO: Concessione di un assegno annuo vitalizio a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (602);		
LENOCI e BERTOLDI: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (658);		
		ABELLI ed altri: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (727); FASOLI ed altri: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (1341) 170 PRESIDENTE 170 PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 171 SILVESTRI, <i>Relatore</i> 171 Disegno di legge (Discussione e approvazione): Semplificazione delle procedure catastali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1528) 172 PRESIDENTE 172, 173 BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 172 CASCIO 176 PERDONÀ, <i>Relatore</i> 172, 176 SANTAGATI 176

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale e successive modificazioni (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1598)	180
PRESIDENTE	180, 184, 187
ABELLI	186
BIAGIONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	181, 182
BIMA, <i>Relatore</i>	180
CASTELLUCCI	181
GIOVANNINI	181, 182
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	184, 186, 187
RAFFAELLI	185, 186, 187
SILVESTRI	180, 183, 186
VESPIGNANI	183
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori ZUGNO ed altri: Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1623)	188
PRESIDENTE	188, 189, 190
BIMA	190
CURTI, <i>Relatore</i>	188
FADA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	189
SILVESTRI	189
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	191

La seduta comincia alle 10,20.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno il deputato Marotta è sostituito dal deputato Giordano.

Discussione delle proposte di legge Tozzi Condivi: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (564); Protti e Serrentino: Concessione di un assegno annuo vitalizio a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (658); Abelli ed altri: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (727); Fasoli ed altri: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A) ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (1341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi: « Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313; Protti e Serrentino: « Concessione di un assegno annuo vitalizio a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 »; Lenoci e Bertoldi: « Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3 della tabella 3 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 »; Abelli, Santagati e Turchi: « Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 »; Fasoli, Boldrini, D'Ippolito, D'Alessio, Nahoum, Bortot, D'Auria, Pietrobono, Lombardi Mauro Silvano, Piscitello, Trombadori e Vergani: « Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi inva-

lidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ».

L'onorevole Silvestri ha facoltà di svolgere la relazione.

SILVESTRI, Relatore. Ci troviamo a discutere in sede legislativa una serie di proposte di legge sostanzialmente identiche. Pur provenendo infatti da diverse parti politiche, esse tuttavia perseguono il medesimo scopo: il miglioramento nel trattamento di alcune categorie di invalidi mediante l'istituzione di un assegno annuo da aggiungersi al normale trattamento previsto dalla legge sulle pensioni di guerra.

Tenendo conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, che ha suggerito alcune modifiche di decorrenza e di importo, il Relatore propone un testo unificato delle varie proposte di legge. Esso modifica le proposte originarie nel senso di prevedere, all'articolo 1, la posticipazione della decorrenza dal 4 novembre 1968 al 1° gennaio 1969, e la riduzione dell'assegno che da 2 milioni annui viene portato ad un milione e mezzo per gli appartenenti alla categoria A, e da un milione e mezzo ad un milione e duecentomila per la categoria A-bis. Pertanto l'articolo 1 risulterebbe così formulato:

« A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alle lettere A ed A-bis, nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso - a decorrere dal 1° gennaio 1969 - un assegno speciale annuo, non reversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000 ».

All'articolo 2, la spesa annua viene ridotta da due miliardi e mezzo a due miliardi, mentre la copertura per l'anno 1969 viene assicurata mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6036, e quella per il 1970 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523.

L'articolo 2 risulta pertanto del seguente tenore:

« All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 2 miliardi di lire all'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 del-

lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento delle proposte di legge per un motivo molto semplice. Nella legge n. 313 del 1968 la materia è stata considerata nel suo complesso e si era stabilito un uguale trattamento per gli invalidi appartenenti alle categorie A e A-bis (che non hanno nessuna autonomia e quindi possibilità alcuna di muoversi e di agire) e gli altri invalidi che, pur menomati, possono tuttavia in qualche modo reinserirsi nel circuito civile della società.

Considerando il problema da questo punto di vista, il Governo si è dimostrato sensibile alle esigenze di queste categorie assolutamente speciali, perché composte di invalidi che necessitano di una assistenza continua. Desidero quindi mettere in chiaro che, ove i provvedimenti al nostro esame venissero approvati, le norme in essi contenute non potrebbero rappresentare un precedente per altre categorie, perché nessuno avrà mai il diritto di pretendere un adeguamento al trattamento speciale riservato esclusivamente a due specialissime categorie.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Propongo di assumere quale testo base quello unificato proposto dal relatore. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato:

« A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso - a decorrere dal 1° gennaio 1969 - un assegno speciale annuo, non reversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del testo unificato:

« All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 2 miliardi di lire all'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del titolo del testo unificato:

« Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis, n. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Semplificazione delle procedure catastali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dalla V Commissione permanente del Senato: « Semplificazione delle procedure catastali ».

L'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è già stato approvato all'unanimità dalla V Commissione permanente del Senato. Esso mira, oltre che alla semplificazione delle procedure catastali al fine di garantire una maggiore sicurezza e celerità ai registri pubblici, anche a concedere autorizzazioni al lavoro straordinario ed autorizzazioni a concedere in appalto il lavoro per la conservazione del catasto, cosa assai utile per

rendere più agevole il compito degli uffici tecnici erariali.

Si tratta di una serie di norme tecniche sulla quale penso tutti ci troveremo d'accordo. All'articolo 1 l'amministrazione del catasto è autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica.

Ci si avvia verso una semplificazione delle procedure ed alla loro accelerazione attraverso la meccanizzazione. Per il rilascio di certificati catastali, ad esempio, è prevista la riproduzione degli atti con sistemi foto-eliografici « o simili » (con il termine « simili » ci si affida al progredire della tecnica), in modo da rendere più solleciti uffici che per tradizione sono piuttosto lenti. Inoltre è consentito che i certificati catastali siano inviati per posta attraverso un versamento sul conto corrente.

Per quanto concerne la semplificazione delle procedure, ci si ricollega al testo unico del 1931, modificato nel 1941; in effetti non si fa che ritoccare gli articoli 55, 56, 57 e 57-bis (che fu aggiunto con la legge del 1941). Le modifiche proposte sono il frutto dell'esperienza e del contenzioso e rendono più efficace il principio della certezza del diritto per la materia considerata.

Il disegno di legge modifica anche il sistema delle pene pecuniarie, elevando gli antichi limiti minimi di 50 e 100 lire, nonché le tabelle relative alle tariffe per i certificati, portate a cifre più eque.

Non ho altro da aggiungere alla mia relazione, consistendo il disegno di legge in ritocchi a leggi già collaudate, in modo che gli uffici possano sbrigare la loro attività con una certezza prima inesistente, poiché attraverso il contenzioso erano emerse situazioni che avevano posto in difficoltà non pochi uffici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo di dover aggiungere pochissime parole a quanto ha già detto l'onorevole relatore. Questo disegno di legge, già presentato nella IV legislatura e poi decaduto, è stato approvato dalla competente Commissione del Senato. Con esso si compie un primo passo sulla via dell'ammodernamento del catasto, tenendo presenti le giuste doglianze espresse dagli utenti e dai contribuenti in ordine al funzionamento attuale di questi importanti uffici. Il disegno di legge tende, in-

fatti, a creare nuovi atti idonei all'elaborazione meccanografica ed a snellire le procedure catastali abbreviandone l'*iter*, così come ha ricordato testé il relatore. Il provvedimento ha un carattere squisitamente tecnico di rinnovamento e non innova affatto in materia di interventi fiscali, che riguardano altri provvedimenti che saranno discussi in altra sede. Per questo motivo mi permetto di sollecitarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

*(Atti del catasto terreni
e del catasto edilizio urbano)*

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica.

Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro delle finanze.

(È approvato).

ART. 2.

*(Voltura dei beni
iscritti nel catasto terreni)*

Agli articoli 55, 56, 57 e 57-bis del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variati con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, sono apportate le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

ART. 3.

*(Domande di voltura
dei beni iscritti nel catasto terreni)*

L'articolo 55 è modificato come segue:

« Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l'obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione.

Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in

catasto è iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono.

Il certificato catastale è rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.

Le domande di voltura, comprendenti anche le relative note di voltura, devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione, da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento.

L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denuncia di successione, nonché del pagamento delle relative imposte.

Alla domanda di voltura, da assoggettare all'imposta di bollo, vanno allegati:

a) la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione;

b) il tipo di frazionamento di cui al seguente articolo 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate;

e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere:

c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;

d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domande di voltura dipendenti da successioni.

Il documento di cui alla lettera a) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione, nonché gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali.

Per il documento di cui alla lettera b) valgono le norme del seguente articolo 57.

Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera *d*), l'Ufficio tecnico erariale:

— fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioè ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto;

— notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato ».

(*E approvato*).

ART. 4.

(*Obblighi dei notai e pubblici ufficiali ai fini delle volture*)

L'articolo 56 è modificato come segue:

« I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare scritture private riguardanti trasferimenti di beni, se dalle parti non sia loro consegnato il certificato catastale previsto dal precedente articolo 55, nonché, se del caso, l'elenco degli atti o documenti di cui alla lettera *c*) ovvero la dichiarazione con la cronistoria di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 55, e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche il tipo di cui al seguente articolo 57.

Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonché agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma ».

(*E approvato*).

ART. 5.

(*Tipo di frazionamento*)

L'articolo 57 è modificato come segue:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.

Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato

all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarità ai fini della introducibilità in mappa. L'ufficio tecnico erariale è tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 20 giorni dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, i notai e i pubblici ufficiali di cui all'articolo 56 possono redigere gli atti anche senza la presentazione della dichiarazione di regolarità.

Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarità di cui al comma precedente, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da:

a) atti pubblici o giudiziari o scritture private, con firme autenticate da notaio o accertate giudizialmente, purché posti in essere o autenticate entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarità apposta sul tipo stesso;

b) denunce di successione, purché presentate all'Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni.

In caso contrario la dichiarazione di regolarità si considera annullata ».

(*E approvato*).

ART. 6.

(*Perfezionamento delle domande di voltura*)

L'articolo 57-*bis* è modificato come segue:

« Se all'atto della presentazione della domanda di voltura l'Ufficio tecnico erariale ne rileva la incompletezza o la insufficienza o la imperfezione, concede a chi presenta la domanda un termine improrogabile di 30 giorni per il completamento, la integrazione e la regolarizzazione della domanda stessa.

Ove alla scadenza del termine di cui al precedente comma non venga fornito quanto è stato richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico dell'inadempiente le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.

Qualora, però, alla domanda di voltura, ove ne ricorra il caso, non risulti allegato il tipo di frazionamento, la voltura viene eseguita cointestando alle due parti le particelle che dovevano frazionarsi.

Per ottenere successivamente l'introduzione in catasto del frazionamento deve essere prodotto il tipo di frazionamento, redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme del precedente articolo 57, con le firme delle parti autenticate.

Se il tipo di frazionamento allegato alla domanda di voltura non reca la dichiarazione

di regolarità di cui al precedente articolo 57, il tecnico che lo ha firmato è soggetto alla pena pecuniaria stabilita nell'articolo 60, salvo che l'inadempienza sia imputabile all'Ufficio tecnico erariale per non avere questo rilasciata la dichiarazione nel termine previsto dal secondo comma del precedente articolo.

Ove dalla verifica sopralluogo emergano difformità, eccedenti le tolleranze catastali, fra le dividenti di possesso riportate sul tipo di frazionamento e quelle di fatto stabilmente definite sul terreno, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a regolarizzare, entro il termine di 30 giorni, il tipo già esibito e riconosciuto non rispondente allo stato di fatto.

Se le parti non provvedono a quanto loro viene richiesto, il tipo viene dichiarato inidoneo ai fini della conservazione del catasto e l'Ufficio tecnico erariale eseguirà il rilevamento delle dividenti di possesso, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Le particelle frazionate in base a tale rilevamento saranno affette da apposita annotazione di riserva intesa a far constare negli atti catastali che la voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto, senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto ».

(È approvato).

ART. 7.

(Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano)

Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

(È approvato).

ART. 8.

(Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani)

I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.

Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.

Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.

Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico erariale, di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'articolo 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

(È approvato).

ART. 9.

(Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti)

L'articolo 60 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, è sostituito dal seguente:

« Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi primo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 55, e quelle di cui agli articoli 56, 57 e 57-bis, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli Uffici tecnici erariali.

Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ».

SANTAGATI. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento di natura tecnica. Il relatore faceva riferimento ad ammende molto modeste, ma sappiamo che esistono aumenti automatici per tutte le ammende, previsti da leggi che si sono susseguite dal 1945 in poi. Ora, vorrei sapere dal relatore o dal Governo se questi aumenti corrispondano o se per caso non siano inferiori agli aumenti intervenuti per effetto delle leggi suddette.

PERDONÀ, *Relatore*. Il direttore degli uffici tecnici erariali mi ha confermato che le pene pecuniarie sono rimaste ferme ai minimi delle 50 e 100 lire, previste dall'articolo 60. In questo caso noi eleviamo il minimo.

CASCIO. Qui si tratta di semplici infrazioni di natura amministrativa, non di provvedimenti relativi a contravvenzioni e delitti, per i quali sono intervenuti gli aumenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dei successivi articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 10.

(Verificazioni in interi comuni)

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi comuni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.

Durante la pubblicazione, che deve aver luogo nei locali del comune in cui ha avuto

luogo la verificaione, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio tecnico erariale.

Gli eventuali reclami avverso le variazioni accertate dovranno essere prodotti alla Commissione censuaria comunale nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione.

Nessun'altra formalità nei confronti dei possessori è prescritta per l'espletamento delle verificazioni di cui al primo comma.

Resta fermo, però, l'obbligo di recapito della lettera d'avviso di cui all'articolo 124 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, limitatamente ai possessori di terreni che hanno provveduto nei termini alla dichiarazione delle variazioni nello stato e nei redditi prescritta dall'articolo 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.

(È approvato).

ART. 11.

(Accesso alle proprietà immobiliari per le verificazioni)

L'articolo 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, è modificato come segue:

« I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da scrivere nel catasto, e i componenti delle Commissioni censuarie, purché muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprietà immobiliari per gli accertamenti del caso.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000 ».

(È approvato).

ART. 12.

(Formalità relative all'annotazione di riserva)

L'annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali, viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella motivazione della voltura quanto

in corrispondenza delle singole particelle od unità immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce.

L'annotazione apposta alle particelle o alle unità immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e può essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unità immobiliari urbane risultano intestate.

La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la formalità era stata accesa; tale documentazione non è necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data dell'atto che dette origine all'annotazione di riserva.

Ove la domanda di cancellazione venga respinta è ammesso il ricorso alle Commissioni censuarie, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dell'Ufficio tecnico erariale.

(*E approvato*).

ART. 13.

(*Rilascio delle certificazioni catastali*)

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a rilasciare le certificazioni catastali (certificati, estratti e copie di atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), sotto forma di riproduzione degli atti medesimi, con sistemi foto-eliografici o simili, ferma restando la dichiarazione di autenticità sulle certificazioni.

È data facoltà a chi ne fa domanda all'atto della richiesta di rilascio, di ritirare le certificazioni catastali presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, anche nei casi nei quali è diversamente previsto dalle norme vigenti.

È altresì consentito ottenere le certificazioni catastali per posta, in plico raccomandato, ma in questo caso il richiedente è tenuto ad effettuare un deposito preventivo sul conto corrente postale intestato all'Ufficio tecnico erariale per le spese occorrenti (imposta di bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali), salvo conguaglio. L'importo del deposito sarà stabilito nelle istruzioni ministeriali di cui all'articolo 16.

Qualora il conguaglio comporti il rimborso allo Stato della differenza tra l'importo della specifica e quello anticipato, il richiedente è tenuto ad effettuare il versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio che ha rilasciato la certificazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata; in

caso contrario, l'importo del conguaglio viene comunicato al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali e la conseguente esazione nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.

Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge.

(*E approvato*).

ART. 14.

(*Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti*)

Per le esigenze relative ai lavori necessari per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario, reso con il sistema del cottimo, entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall'articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

(*E approvato*).

ART. 15.

(*Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti*)

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a concedere in appalto lavori di campagna e di tavolo, di facile sorveglianza e verifica, per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano.

(*E approvato*).

ART. 16.

(*Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa*)

Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro delle finanze.

Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e la conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate.

(*E approvato*).

Do lettura della tabella allegata al disegno di legge.

TABELLA

TITOLO III.

Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
A) <i>Catasto terreni:</i>			
1) Certificati, copie ed estratti catastali, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Nel caso di catasto a sistema schedaristico si applicano le stesse tariffe con i criteri indicati al n. 3 per il Nuovo Catasto edilizio urbano. Quando trattasi di monografie di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione, le tariffe sono raddoppiate. Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonché ai fini d'indennità, di sovvenzione e simili è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.
a) per ogni certificato copia od estratto	200		
b) per la prima pagina		100	
c) per ogni pagina successiva		50	
2) Copie ed estratti di quadri di unione di mappe, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ciascun foglio di mappa compreso	200		
B) <i>Nuovo Catasto edilizio urbano:</i>			
3) Copie eliografiche o con ogni altro sistema, totali o parziali di schede di partita, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonché ai fini d'indennità, di sovvenzioni e simili è dovuto un diritto fisso di lire 50.
a) per ogni partita	300		
b) per la prima scheda di ciascuna partita		100	
c) per ogni scheda di ciascuna partita, successiva alla prima		50	
4) Certificati, copie ed estratti sulla base delle risultanze degli atti di conservazione o di formazione oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ogni certificato o estratto	200		
b) per la prima pagina		100	
c) per ogni pagina successiva		50	

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 1969

Segue TABELLA

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
5) Copie di planimetria di unità immobiliari urbane, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) formato semplice	300		
b) formato doppio	500		
C) Diritti comuni al Catasto terreni e al Nuovo Catasto edilizio urbano:			
6) Studio, definizione ed introduzioni in atti delle volture catastali:			
a) per ogni voltura calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159	2.000		
b) per ogni tipo di frazionamento approvato	1.500		
7) Copie ed estratti di mappa compresi la mappa urbana e gli abbozzi della stessa, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ogni copia o estratto	1.000		Quando si tratta di copie eliografiche od analoghe, le tariffe sono devolute come segue sulla base della porzione di foglio (1/4 - 1/2 - 1/1) in cui è contenibile il disegno richiesto: 1/4: lire 500; 1/2: lire 1.000; 1/1: lire 1.500.
b) per ogni particella estratta (e per ogni particella confinante anche se accennata e per ogni nome di confinante, quando tali condizioni vengano richieste) e per ogni ettaro della complessiva superficie compresa nei parametri riprodotti		50	In caso di sola autenticazione di estratti di mappa i diritti sono ridotti a metà.
8) Diritto per la consultazione degli atti catastali:			
a) per la prima 1/2 ora	500		
b) per ogni ora successiva o frazione di ora	800		
9) Diritti di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie ed estratti	—	—	Di importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.

Pongo in votazione la tabella di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale e successive modificazioni (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale e successive modificazioni ».

Prego il relatore, onorevole Bima, di riassumere lo stato della discussione.

BIMA, *Relatore*. Mi sembra che in una delle precedenti sedute avessimo esaurito la discussione generale sul provvedimento; ci eravamo poi fermati in attesa del parere della Commissione bilancio. Ritengo quindi che non sia il caso di ripetere quanto ho già avuto occasione di dire analizzando la portata di questo provvedimento, che costituisce il rifinanziamento della legge n. 1470. Per la precisione, si tratta del quarto finanziamento di tale legge. Il primo finanziamento di 5 miliardi fu stabilito con la legge del 1961, il secondo di 10 miliardi ed il terzo di 8 miliardi con leggi del 1968, il quarto di 10 miliardi è oggetto del provvedimento in esame.

Credo di non dover aggiungere altro, anche perché al Senato vi è stata una lunghissima discussione che ha approfondito tutti gli aspetti della questione.

Il problema più grosso e delicato è quello derivante dal fatto che con i 23 miliardi di finanziamento finora concessi sono state accolte circa 160 domande di aziende che si trovano in difficoltà. Nel mese di maggio di questo anno giacevano invase le richieste avanzate da parte di 600 aziende.

Quindi 600 domande per un importo di 140 miliardi, alle quali bisogna aggiungere le domande che si sono susseguite dal maggio 1969 e che mi dicono — non ho dati precisi — sono circa duecento. Credo pertanto che per poter soddisfare tutte queste richieste si dovrebbero superare i 200 miliardi. Abbiamo invece a disposizione 10 miliardi; ma non bisogna dimenticare che con il provvedimento precedente si era realizzata una nuova mec-

canica della legge per cui i fondi finora stanziati, che dovevano essere restituiti al ministero del tesoro, vengono devoluti all'IMI e costituiscono il cosiddetto fondo di rotazione, al quale peraltro finora non sono affluiti rientri, proprio perché questa legge, stabilisce anche un periodo di preammortamento di circa 5 anni. Poiché la legge che contempla l'istituzione del fondo di rotazione è entrata in vigore nel 1964, i primi rientri dovrebbero verificarsi nel 1970 e peraltro si tratta di somme inidonee dal punto di vista quantitativo.

Siamo di fronte quindi ad un provvedimento che, seppure di limitata portata finanziaria, riveste grande importanza dal punto di vista sociale.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della Commissione bilancio testé pervenuto:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, riservandosi peraltro di esaminare in apposita riunione, e alla presenza dei rappresentanti delle competenti amministrazioni interessate, il tema attinente ai problemi generali dell'Istituto mobiliare italiano, ai suoi rapporti con l'IRI, agli organi di vigilanza e di controllo e a quanto altro abbia rilevanza in materia ».

Per quanto la discussione generale sia stata chiusa nella precedente seduta, consentirò altri interventi anche in relazione al parere ora letto.

SILVESTRI. Mi pare che il parere espresso dalla Commissione bilancio anticipi una preoccupazione che avevo circa il modo in cui l'IMI gestisce questo particolare fondo. Esso dovrebbe essere soggetto ad un certo controllo politico-giuridico, ma spesso la gestione è soggetta a punti di vista puramente tecnici, giuridico legali, per cui il parere dello ufficio legale ha la prevalenza su qualsiasi altra considerazione di carattere sociale ed economico.

Credo pertanto che la richiesta della Commissione bilancio di esaminare il funzionamento dell'IMI debba estendersi alla gestione del fondo di cui stiamo discutendo. Non so quale efficacia abbia il controllo del ministero del tesoro su questo importantissimo istituto, data l'ampia discrezionalità di cui l'IMI gode. In sostanza il Parlamento dispone provvedimenti legislativi senza avere poi possibilità di controllo adeguate. In concreto, ritengo che una discussione sull'IMI sia preliminare all'approvazione del disegno di legge in discussione.

GIOVANNINI. Nella precedente seduta, che ebbe luogo il 3 luglio, manifestammo tutte le nostre perplessità e preoccupazioni sulla idoneità di questo disegno di legge, perplessità e preoccupazioni derivanti dal fatto che di fronte a domande di sovvenzioni per 200 miliardi di lire (anche se accoglibili per 100 miliardi, come disse l'onorevole relatore) il provvedimento limita il rifinanziamento della legge n. 1470, a soli 10 miliardi di lire.

Da tale enorme divario fra richieste (che possono provenire da industrie che versano in temporanea difficoltà) e fondi assegnati discende una serie di interrogativi anche per quanto riguarda la stessa distribuzione di questi 10 miliardi.

È stato appurato che da tempo si trovano in circolazione lettere ministeriali risalenti al titolare del Ministero dell'industria nel precedente Governo Rumor. Queste lettere hanno assunto il carattere, non so con quanta legittimità e legalità, di vere e proprie lettere di credito o di apertura di credito. Si tratta di lettere rilasciate ad aziende e che sono servite ad imbastire operazioni bancarie di prefinanziamento su un futuro intervento dello Stato in base alla legge 1470 in corso di rifinanziamento. Che cosa significa questo? Ciò significa che sul provvedimento di cui stiamo trattando c'è già un'ipoteca, o almeno possiamo pensare che vi sia; e di qui la fretta, nei mesi scorsi, di varare il disegno di legge, ponendo forse alcune situazioni aziendali in una posizione di vantaggio rispetto ad altre situazioni di aziende che non erano state ancora prese in esame per stabilire il grado di merito in vista di un intervento dello Stato.

Io conosco bene, ad esempio, una situazione, oltre a quella più famosa della Salaminini di Parma, la situazione, cioè, dell'azienda di autotrasporti « Fratelli Canova » di Padova, che opera in 20 province, con 600 lavoratori direttamente dipendenti ed altrettanti non direttamente dipendenti, ma strettamente legati alla vita di questa azienda: si tratta delle cosiddette « carovane di facchini » cioè di piccole, minute aziende di lavoratori, aziende ausiliarie delle più grandi e più capaci imprese di trasporto merci. Ho portato questo esempio non per discutere di uno specifico caso aziendale, ma per sottolineare l'incertezza in cui tutti noi dovremmo trovarci, rispetto ai numerosi casi non conosciuti, circa la raggiungibilità degli scopi anche minimi che il provvedimento si prefigge.

Noi riteniamo perciò necessario che il Governo fornisca maggiori chiarimenti, ed anche assicurazioni sugli indirizzi che verranno

seguiti nella distribuzione dei fondi relativi al provvedimento al nostro esame.

CASTELLUCCI. Desidero rivolgere una raccomandazione al Governo. Tutti sappiamo che i finanziamenti di cui il Relatore ha parlato sono insufficienti per soddisfare l'enorme massa di domande giacenti presso il Ministero dell'industria. Noi chiediamo che almeno la situazione venga affrontata tenendo presenti due criteri, il primo dei quali è che le aziende beneficiarie dovranno essere quelle in condizioni di difficoltà temporanea, e non quelle senza alcuna possibilità di ripresa.

Il secondo criterio da applicare è quello di una equa distribuzione territoriale. Capisco che, essendo piccolo il finanziamento, di fronte a tante richieste il compito è ingrato, però riteniamo assolutamente indispensabile seguire sia il criterio delle difficoltà temporanee che il secondo, quello cioè di una perequazione nella distribuzione territoriale.

Non desidero aggiungere altro, ma soltanto ricordare al Governo che siamo in attesa di sue precise assicurazioni.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. L'onorevole Silvestri ha fatto riferimento al parere espresso dalla Commissione bilancio, ed un impegno è già stato assunto dal Governo e dal Presidente della Commissione relativamente ad una discussione sull'argomento IMI.

Ma il riferimento all'IMI non appare qui strettamente pertinente, in quanto nella fattispecie si tratta di un provvedimento di urgenza che può essere definito di pronto soccorso.

È opportuno a questo punto ricordare le tre condizioni poste dalla originaria legge numero 1470 del 1961: 1) la finanziabilità delle sole aziende mancanti di idonee garanzie, per cui tutte quelle aziende che hanno ancora cespiti delegabili vengono praticamente escluse dal finanziamento; 2) risanabilità evidente, perché è inutile dare un barile di ossigeno ad un malato che poi deve per forza morire; 3) la grande novità della legge consisteva nel fatto che veniva accesa l'ipoteca solo sui macchinari, quando sappiamo bene che i macchinari perdono rapidissimamente il loro valore, per cui la garanzia su di essi è tale da lasciare scoperti tutti gli altri cespiti dell'azienda per le garanzie presso gli istituti bancari.

Molte sono le aziende in queste particolari condizioni (o che credono di esserlo), tanto è vero che già in base alla legge n. 1470

ed alle altre due leggi successive, sono state presentate ben 800 domande di cui soltanto 166 sono state accolte, in quanto le altre sono state ritenute non accoglibili ai sensi della legge proprio perché non sussisteva il requisito di assoluta mancanza di idonee garanzie.

L'IMI in questo caso praticamente si comporta come un Ente « gestore per conto », è un istituto bancario che esamina quasi con le facoltà del curatore, procedendo cioè ad un esame approfondito della situazione, pagando eventuali crediti vantati dalle maestranze, ed infine convocando i creditori per concordare una dilazione di tempo, in modo che il nuovo apporto di capitale metta l'azienda in condizione di riprendere la sua attività.

Questo è il compito dell'IMI. La sua politica sarà oggetto di discussione in altra sede, perché l'argomento non ha alcuna pertinenza con il rifinanziamento della legge n. 1470.

Desidero fornire agli onorevoli colleghi alcune altre delucidazioni. Da tempo si parla del famoso disegno di legge relativo alla ristrutturazione industriale comportante interventi per cento miliardi. Ebbene, dopo la crisi di Governo e dopo le ferie, il Ministero del tesoro ed il Ministero dell'industria hanno ripreso i contatti per concertare il disegno di legge entro il più breve tempo possibile. Essendo quella una legge organica, vi potrà rientrare anche la discussione sulla posizione dell'IMI, ma in questa sede è impossibile, trattandosi di un provvedimento avente carattere di « pronto soccorso ».

Se il provvedimento al nostro esame fosse stato varato tre mesi fa, sicuramente oggi le domande giacenti sarebbero meno. Le nuove domande sono infatti 188 (a ieri), e soltanto 93 sono in stato di avanzata istruttoria presso l'IMI. È necessario poter applicare la legge quanto prima; verrà così data una conclusione a questo finanziamento di 10 miliardi.

La questione sollevata dall'onorevole Giovannini non è esatta, in quanto nessun ministro, anche il più spregiudicato, può mettersi in condizione di scrivere una lettera di impegno che possa essere scontata presso un istituto bancario. Evidentemente, di fronte a pressioni che venivano dai sindacati, da parlamentari e dalle commissioni interne, sarà stata forse scritta qualche lettera, in cui si affermava che la pratica era pronta o che avrebbe potuto trovarsi tra quelle pronte. Se poi le aziende o le banche hanno inteso attuare finanziamenti sulla base di queste ipotetiche promesse, bontà loro. Ma non credo che ciò sia possibile e non so se il comitato interministeriale riterrà opportuno mantenere

o no questa specie di ipotetica e larvata promessa, che può essere scaturita o letta tra le righe di qualche lettera inviata dal ministero.

GIOVANNINI. Sta di fatto che coloro che sono in possesso di queste lettere non sono certo in situazione di svantaggio rispetto a chi tali lettere non ha.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per la industria il commercio e l'artigianato*. Mi permetta, onorevole Giovannini, lei che cosa avrebbe fatto, nei panni di un ministro, di fronte all'occupazione di fabbriche? Per il ministero una certa pratica era completa, aveva poi tutte le caratteristiche per essere sottoposta al comitato. Quanto all'azienda Salamini, si tratta di un caso che sta occupando la stampa da circa un anno, trattandosi di circa 1300 lavoratori. Il ministero sta sudando le proverbiali sette camicie per trovare chi rilevi questa azienda; è evidente che la commissione interministeriale, quando dovrà esaminare le pratiche, essendo la Salamini la più grande azienda d'Italia nel suo settore, ne esaminerà la sua situazione con una certa benevolenza, con un certo interesse e con molta attenzione.

Quanto alla Canova, si tratta di un'azienda sana o sanabile, soltanto che i dirigenti l'hanno dimenticata; per cui ci troviamo di fronte ad una domanda di 600 milioni di credito con un capitale di 750 milioni ed alla richiesta di far rilevare questa azienda da una specie di cooperativa (ancora non si è capito bene di che cosa si tratti). Posso dire che se avessi avuto la possibilità di dare qualche assicurazione l'avrei fatto, perché si tratta di 600 lavoratori, che ho dovuto congedare con la generica affermazione che la questione sarebbe stata esaminata con la massima benevolenza, ma che potrà rientrare nelle operazioni previste dallo schema del disegno di legge sulla ristrutturazione industriale che ho precedentemente citato.

Ricordo all'onorevole Giovannini, che i criteri sono fissati dal CIPE. E ricordo che nella precedente occasione il CIPE ci ha fatto sapere che per ciascun finanziamento non si poteva eccedere la somma di 500 milioni e che non si poteva reiterare il finanziamento ad aziende che ne avessero già ottenuto uno. Ora poiché taluni finanziamenti si sono rivelati insufficienti a sanare un'azienda, è evidente che si dovrà riprendere in esame questa decisione, vedendo anche caso per caso se sia necessario aumentare la somma di 500 milioni.

Anche per cercare di chiudere la questione del rinnovo della legge n. 1470, vorrei pregare la Commissione di approvare oggi stesso questo provvedimento, senza rinvii, perché ogni giorno che passa determina un aggravamento della situazione; ciò consentirà inoltre al ministero di presentare, nel più breve tempo possibile, un disegno di legge organico sulla ristrutturazione aziendale, finanziata, come ho detto, con 100 miliardi.

SILVESTRI. Signor Presidente, ricordo la mia proposta di condizionare l'approvazione di questo provvedimento alla richiesta della Commissione bilancio di un'apposita riunione per discutere sul funzionamento dell'IMI, sui temi del controllo e della vigilanza.

Desidero dichiarare di non essere d'accordo con il sottosegretario, il quale afferma che il problema dell'IMI non è attinente al problema in esame. È evidente infatti che l'IMI, quale liquidatore di un'azienda in dissesto, ma più o meno sanabile, ha un ampio margine nella sua attività di esecuzione per fare una graduatoria, per poter applicare quindi certi criteri, sia pure nell'ambito di alcune indicazioni e direttive stabilite dal CIPE. Ecco quindi che le richieste di alcune garanzie nell'erogazione dei fondi sono attinenti, perché chi ha avuto modo di addentrarsi nel funzionamento dell'IMI vede talune distorsioni e sa di non trovarsi di fronte ad un organo snello e veloce, necessario in questi particolari casi di intervento, che richiedono una capacità di giudizio non soltanto giuridico ma anche economico, sociale (lasciando da parte il giudizio politico). Anche nell'applicazione di questo provvedimento ci si potrebbe trovare di fronte a queste carenze.

Mi rendo conto dell'urgenza di questo provvedimento. Potrei quindi sostituire la richiesta di rinvio con quella di un impegno preciso da parte del Governo, in termini di tempo, per una discussione dinanzi alla Commissione, in modo che le informazioni che ne deriveranno possano integrare la discussione dell'altro preannunciato disegno di legge.

VESPIGNANI. Non avevo intenzione di intervenire, per non ripetere le cose che sono già state dette anche in sede di Commissione Bilancio questa mattina. Abbiamo consolidato in un ordine del giorno la nostra opinione sull'impegno, che è necessario il Governo assuma ai fini di una definizione nuova della politica dell'IMI e dei suoi fondi speciali. Politica dell'IMI, problemi di controllo e ge-

stione di fondi speciali costituiscono problemi abbastanza distinti. È necessario avere precise informazioni sulla politica che il Governo intende svolgere per risolvere problemi grossi e che non si risolvono certo con i 10 miliardi previsti dal disegno di legge in discussione. Riferendomi alla risposta data dal sottosegretario all'onorevole Giovannini mi preme puntualizzare qualche fatto concreto. Mi riferisco a quanto è accaduto alcune settimane fa (quando avrebbe dovuto essere discusso questo disegno di legge) in provincia di Modena. E poiché sono stato investito direttamente della questione, non posso non ribattere all'onorevole sottosegretario, per ragioni di chiarezza, che non basta parlare di generiche promesse quando poi le promesse hanno un carattere di concretezza che provoca profonde disparità e, come nel caso delle acciaierie di Modena, sono oggetto di profondi contrasti all'interno delle partecipazioni statali. Non si tratta di una lettera generica di affidamento del ministro, si tratta di tre lettere dell'allora ministro Andreotti che danno degli affidamenti sostanziali. (A parte il fatto che, se si dovessero tradurre in realtà, i 10 miliardi dovrebbero essere impiegati per oltre un terzo per risolvere i problemi di gestione della Cogne).

Su Modena si è puntato per esercitare pressioni, anche personali, presso deputati anche della nostra parte; ma io ora non posso non sottolineare che non possiamo trascurare aziende che hanno tutte le caratteristiche per essere inserite opportunamente nel quadro generale delle aziende a partecipazione statale, quando una politica di vera riconversione e di vera trasformazione avrebbe già dovuto essere attuata, non solo con beneficio delle maestranze, ma con beneficio dell'azienda stessa che, gestita in modo non industriale e sottoposta ad uno sforzo produttivo che supera la possibilità degli stessi impianti, rischiano di trasformarsi, non dico in un caso come quello dell'azienda Salamini, ma in una delle molte aziende che versano in condizioni di gestione precaria e si trovano in particolari difficoltà.

Dobbiamo seguire un'attenta politica. Non possiamo consentire che si cerchi di risolvere attraverso strumenti di « pronto soccorso » problemi che andrebbero risolti in ben altro modo.

Noi già da tempo siamo per una impostazione diversa da quella della legge n. 1470; siamo per una impostazione che, inserendo la COGNE, le acciaierie di Modena, nell'ambito delle partecipazioni statali, faccia com-

piere all'azienda un passo innanzi attraverso una profonda trasformazione.

Dico questo perché desidero sottolineare il fatto che con lo specchietto di questa legge si è tentato di tacitare anche situazioni che da tempo avrebbero potuto essere risolte nell'unico modo, giusto ed organico. Si doveva passare dal rimedio, dalla cura ospedaliera, di pronto soccorso per così dire, ad una trasformazione profonda da attuarsi nel quadro di un'efficiente azione industriale delle partecipazioni statali.

Non possiamo essere tranquilli su come è stato utilizzato in passato e su come sarà utilizzato per l'avvenire il fondo di cui alla legge n. 1470. Ritengo che vi debba essere una diversa impostazione ed una diversa chiarezza nella politica delle partecipazioni statali che permetta di scindere fra quelli che devono essere interventi immediati e quelli che devono essere interventi a più lunga scadenza per una ripresa ed una graduale trasformazione delle aziende, che spesso oggi sono gestite da società che sono state create in definitiva dall'IMI e che non hanno una funzione di propulsione industriale, ma di mero salvataggio.

Questi sono i limiti di utilizzazione dei fondi di cui alla legge n. 1470 ed i limiti di funzionamento di tutto il meccanismo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei fare rilevare i limiti degli ultimi due interventi perché agli altri ha ampiamente risposto l'onorevole Biagioni.

Vi è stata una perdita di tempo, per cui certo se l'approvazione fosse avvenuta il 3 luglio la situazione di talune aziende sarebbe già sanata; ma il problema che pone l'onorevole Vespignani è più vasto, si tratta di una diversa impostazione. I mezzi a nostra disposizione oggi sono questi! Non sono d'accordo con l'onorevole Vespignani quando dice che la legge n. 1470 non ha dato risultati: li ha dati e sono risultati positivi. Ricordavamo per l'appunto in Commissione bilancio come, di 167 imprese che avevano beneficiato dei finanziamenti, solo in sei l'intervento non è andato a buon fine, mentre tutte le altre si sono salvate. Vi è stata quindi indubbiamente una ossigenazione in vari settori della nostra economia che permette ad essi di riprendere fiato. Sono stati fatti molti esempi di carattere particolare che meritano la massima attenzione, ma si poteva risolvere il caso delle acciaierie di Modena in modo diverso?

VESPIGNANI. Sì che si può.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma non con la disapprovazione del provvedimento, che anzi può essere anche utile a quei fini!

Quanto al controllo, vorrei ribadire che vi sono comitati interministeriali che operano in questo senso e vi è un'istruttoria preventiva. Si deve inoltre distinguere fra fondi speciali e fondi non speciali, che implicano quindi controlli di natura diversa; ma è problema che non possiamo toccare ora.

Comunque, alla Commissione bilancio si è svolta stamattina una lunga discussione che si è conclusa con il parere favorevole ed il Presidente di quella Commissione si è impegnato a prendere contatti con gli organi di Governo perché la discussione possa avvenire in modo esauriente. Oggi però siamo di fronte ad un problema più urgente, quello del rifinanziamento parziale della legge n. 1470, e penso che sia dovere del Parlamento dare il voto favorevole al provvedimento. Mi auguro che la Commissione sia favorevole alla nostra impostazione.

PRESIDENTE. Concluso anche questo supplemento di discussione, passiamo agli articoli. Do lettura degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Entro il limite della somma di lire 10 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 342, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nuovi fondi destinati alla concessione di finanziamenti ai sensi della predetta legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

I finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, possono essere destinati anche per la rilevazione e la gestione di aziende o di stabilimenti industriali temporaneamente inattivi, al fine di consentire negli stessi la ripresa dell'attività lavorativa ed il mantenimento dell'occupazione operaia.

(È approvato).

ART. 2.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10.000 milioni. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

I deputati Raffaelli, Colajanni, Vespi gnani e Giovannini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione della Camera, discutendo il disegno di legge n. 1598,

invita il Governo:

- 1) a sottoporre al Parlamento misure che consentano un effettivo controllo sull'IMI;
- 2) ad adottare misure intese a dare una organica sistemazione ai fondi speciali gestiti dall'IMI, in modo da diminuire gli oneri per il bilancio dello Stato, riferendo entro il 31 dicembre 1969 ».

Onorevole Raffaelli, in considerazione della proposta contenuta nel parere favorevole della Commissione bilancio, ritiene di aderire all'invito della Commissione bilancio, che facciamo nostro, per cui mi porrò in contatto con l'onorevole Tremelloni per sollecitare al massimo la conoscenza della politica dell'IMI ?

RAFFAELLI. L'ordine del giorno da me presentato e firmato anche da altri colleghi è, direi, la naturale prosecuzione delle riserve contenute nel parere della Commissione bilancio, nonché degli impegni assunti e delle raccomandazioni svolte.

Ho presentato l'ordine del giorno per due motivi: per fissare un impegno formale riconosciuto dal regolamento (anche se un po' svuotato di contenuto) e per richiamare l'attenzione sul fatto che la competenza, a discutere l'organizzazione ed i problemi della

politica creditizia italiana appartiene alla Commissione finanze e tesoro.

Rispondo quindi no alla sua richiesta, signor Presidente, ma desidero chiarire che non lo faccio per malanimo né verso di lei né verso la V Commissione, ma proprio perché si tratta di una questione conseguente al parere della V Commissione. Vorrei aggiungere anzi qualche parola sul merito, nell'auspicio di trovare nella Commissione unanime intesa su questa esigenza. Nell'ordine del giorno si invita infatti il Governo a studiare misure di effettivo controllo dell'IMI. Ma per controllo che cosa si intende? Non penso certo che non vi siano organi tecnici di controllo, ma desidero che si intervenga di fronte ad una situazione abnorme. L'IMI infatti non è sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale, mentre controlla istituti come l'ENI, non controlla l'IMI che è diventato un polmone dell'attività dello Stato. Mi pare che un invito, che dia la possibilità al Governo di provvedere, sia nello spirito della discussione.

Il secondo punto invita il Governo a provvedere con opportune misure (e si usa questo termine non soltanto perché il regolamento non consente di invitare con un ordine del giorno alla presentazione di un disegno di legge, ma anche perché è difficile individuare misure senza una preliminare discussione in Parlamento) ad una diversa struttura dei fondi speciali.

Possiamo comprendere la posizione acceleratoria del Sottosegretario Biagioni, tuttavia non possiamo non confermare che l'IMI non è assolutamente sottoposta a controllo alcuno, e meno che mai ad un controllo parlamentare.

Concludendo, l'obiettivo del nostro ordine del giorno è di consentire in via immediata una necessaria discussione in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera, e di aprire così un discorso con l'impegno per il Governo ad operare, con il controllo parlamentare, sopra questa considerevole mole di attività che io ritengo destinata a crescere ancora, visto che il cosiddetto « capitale di rischio » preferisce andare all'estero, mentre il capitale di prestito passa tutto per le mani d'istituti come l'IMI.

Concludo invitando il Governo ad accettare il nostro ordine del giorno, anche ad onore della nostra Commissione che deve ripristinare le sue competenze sulla materia creditizia, e questa mia affermazione non suoni come richiamo alla diligenza di alcuno, ma semplicemente come desiderio di rispetto per il Regolamento della Camera.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero sottolineare all'onorevole Raffaelli che l'ordine del giorno è conseguenziale alle decisioni prese dalla Commissione bilancio quindi, se proprio vogliamo ad esse aggiungere un'appendice sarebbe opportuno, anche per l'economia dei lavori, attendere che avvenga la discussione in quella sede.

RAFFAELLI. Temo che non ci siamo capiti.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lei ritiene che si debbano fare due discussioni distinte?

RAFFAELLI. Non voglio sapere cosa fa la Commissione bilancio, so soltanto che essa non può far niente che intralci i nostri poteri. Invece sembra che li intralci, dal momento che lei, onorevole Sottosegretario, ci dice che oggi è meglio non discutere in Commissione di questo argomento, perché la discussione che avverrà alla Commissione bilancio sarà condizionante. Eppure noi oggi siamo in sede legislativa, mentre la V Commissione è investita esclusivamente di un parere sulle coperture.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Intendevo dire che si potrebbe discutere a Commissioni riunite. Per quanto riguarda poi l'ordine del giorno da voi presentato, devo dire che è troppo specifico, è evidente che bisogna avere sott'occhio tutto il quadro della situazione per poter assumere un impegno di questo genere. Prego quindi l'onorevole Raffaelli di aderire all'idea di una discussione congiunta delle due Commissioni, poi vedremo il da farsi.

Anche per quanto riguarda la data, il 31 dicembre, si tratta di un dettaglio tecnico che io non posso accettare così semplicemente; in fondo l'ordine del giorno potrà anche essere ripresentato in sede di discussioni di leggi analoghe.

SILVESTRI. Desidero avanzare una proposta conciliativa. Sono d'accordo con il collega Raffaelli sull'esigenza che una discussione sull'IMI in questa Commissione debba avvenire. Mi rendo conto che vi è già una richiesta della Commissione bilancio, che ha una competenza indiretta, perché quando parliamo dell'IMI, parliamo di partecipazioni statali, quindi vi è una competenza dell'altra Commissione.

RAFFAELLI. L'IMI non rientra nell'ambito delle partecipazioni statali, e ciò costituisce una ragione di più per discuterne la politica in questa sede.

SILVESTRI. Ritengo che un ordine del giorno formulato in maniera più generica, sia pure con il termine del 31 dicembre, accompagnato da un mandato al Presidente per una discussione a Commissioni congiunte o solo in questa, dei problemi che investono l'IMI potrebbe trovare l'accoglimento di tutte le parti politiche.

ABELLI. Sono d'accordo con l'onorevole Raffaelli, constatando che non è la prima volta che la Commissione bilancio allarga la propria competenza a materia di competenza della Commissione finanze e tesoro. Inviterei il Presidente ad esaminare questo problema. Per esempio, mi è giunta voce che il disegno di legge sulla finanza regionale verrebbe discussa dalla Commissione bilancio. Occorre quindi che la Presidenza della Camera inviti la Commissione bilancio a rimanere nei limiti della sua competenza. Ritengo che la questione dell'IMI non sia di competenza della Commissione bilancio, quindi non dobbiamo parlare di Commissioni congiunte, ma discutere la questione in questa sede. Prego quindi il Presidente di intervenire presso la Presidenza della Camera, affinché la Commissione bilancio sia richiamata a rimanere nei limiti della sua competenza.

Per questo motivo mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno Raffaelli che rende necessaria la discussione in questa Commissione.

SILVESTRI. L'ordine del giorno potrebbe essere un invito a riferire sul funzionamento e l'attività dell'IMI, in ordine ai fondi speciali e ai fondi comuni, ordinari, gestiti dall'IMI, in modo da parlare dell'indirizzo dell'attività o della politica creditizia dell'IMI. Potremmo lasciare al Presidente di decidere se la discussione debba avvenire con la Commissione bilancio o solo in questa Commissione.

RAFFAELLI. Non credo che sia nostra facoltà formulare un ordine del giorno per invitare il Presidente, se non altro per il rispetto che portiamo al nostro Presidente, cui rivolgiamo inviti nel corso di sedute e che abbiamo sempre trovato consenziente. Purtroppo però la sua diligenza non basta, perché ad esempio sono da tempo pendenti ri-

chieste come quella di discutere il grosso problema del rimborso dell'ige all'esportazione, ed il Presidente non riesce a convocare i ministri o i sottosegretari che dovrebbero intervenire a tale discussione.

Quindi dell'ordine del giorno mantengo la parte che è rivolta all'effettivo destinatario, che è il Governo. Possiamo discutere sull'impegno da richiedere al Governo. Noi abbiamo chiesto l'impegno di studiare un sistema per sottoporre l'IMI a misure di controllo; nell'altra Commissione è stata sollevata la questione della Corte dei conti, richiesta a mio avviso più che legittima. L'IMI, per la stessa legge istitutiva della Corte dei conti, avrebbe già dovuto essere sottoposta a tale controllo. Il secondo impegno concerne le misure da prendere. Il Governo potrà anche dichiarare di non dover prendere alcuna misura; vi è il precedente del ministro per i rapporti con il Parlamento (onorevole De Caro), che, dinanzi al Parlamento riunito, disse: « Non ho niente da dichiarare ». Anche quella fu una dichiarazione. Non si può privare il Parlamento — in questo caso la Commissione — del diritto di chiedere al Governo di assumere un impegno. Sta a noi votare un ordine del giorno e al Governo di trarne le conseguenze. Il Governo il 31 dicembre potrà dirci di non avere nulla da dichiarare. Quello di impegnare il Governo a sottoporre l'IMI ad opportune misure di controllo è un compito spettante esclusivamente alla Commissione. Il Governo può anche affermare di avere determinate ragioni per non sottoporre l'IMI ad alcuna misura di controllo.

L'altro impegno è quello di dare una sistemazione organica ai fondi speciali per evitare perdite al bilancio dello Stato. Mi aspettavo di ricevere un ringraziamento da parte del Governo, perché miriamo ad un sistema di controllo, di conoscenza, per evitare che le stesse autorità che governano l'IMI si trovino di fronte a situazioni che non possono portare che a perdite.

Vi è poi il controllo di merito, perché non sempre il Parlamento può essere d'accordo sulle operazioni da compiere.

Propongo quindi di mantenere queste richieste che sono già generiche, onorevole Silvestri, rivolgiamole al Governo, pregandolo di essere sensibile a queste esigenze della Commissione, accettando tali impegni.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrei accettare un ordine del giorno formulato in questi termini: « ... invita il Governo ad esaminare la possibilità di riferire

al Parlamento sull'attuale situazione dei controlli sull'IMI, anche per quanto attiene alla sistemazione dei fondi speciali gestiti dallo stesso IMI e sulle eventuali misure da adottare ».

RAFFAELLI. Manca un certo impegno nel tempo. Signor Presidente, abbiamo chiesto sei anni fa di discutere sulla Cassa depositi e prestiti e non si è più saputo nulla.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Aggiungiamo nell'ordine del giorno queste parole: « Ciò nel più breve tempo possibile ».

PRESIDENTE. All'onorevole Abelli vorrei rispondere che una eventuale assegnazione alla Commissione bilancio del provvedimento sulla finanza regionale sarebbe giustificato se il disegno si limitasse alla devoluzione di imposte già esistenti, con una conseguente modifica nelle entrate dello Stato; e quindi dell'equilibrio del bilancio. Non invece se si trattasse di istituzione di tributi propri; ma non vi è nulla, per quanto si conosca, non essendo ancora noto il testo del provvedimento, che stabilisca nuove imposte discendenti dal potere impositivo delle regioni. Comunque ancora siamo nel vago; quando avremo il testo lo esamineremo e rivendicheremo quanto sarà di competenza della nostra Commissione.

L'onorevole Silvestri ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

nel discutere il disegno di legge n. 1598,

invita il Governo

ad esaminare la possibilità di riferire nel più breve tempo possibile alla Commissione stessa sull'attuale situazione dei controlli sull'IMI, anche per quanto attiene alla sistemazione dei fondi speciali gestiti dallo stesso IMI, e sulle eventuali misure da adottare ».

Onorevole Raffaelli insiste sull'ordine del giorno da lei presentato ?

RAFFAELLI. Aderisco alla formulazione dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Silvestri e chiedo venga posto in votazione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno Silvestri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Silvestri di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge: Senatori Zugno ed altri: Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1623).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zugno, Noè, Buzio e Fossa, già approvata dalla V Commissione permanente del Senato: « Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1960, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao ».

L'onorevole Curti ha facoltà di svolgere la relazione.

CURTI, *Relatore*. Cercherò di essere rapido sebbene la materia sia molto complessa ed importante. Occorre rifarsi alla legge 25 maggio 1954, n. 291, proposta dall'allora ministro Vanoni. Tale legge aveva lo scopo di realizzare una più equa distribuzione dell'onere fiscale per quanto concerne la tassazione del cacao in grani e prodotti derivati dalla spremitura, che sono, in via specifica, la polvere ed il burro di cacao. Questa legge ha praticamente consentito un grande sviluppo dell'economia italiana perché ha agevolato in modo specifico la possibilità della spremitura ai fini della riesportazione. Per avere in sintesi il volano messo in funzione dalla legge Vanoni riferirò alcuni dati. Nel 1950 (partiamo dall'anno migliore prima dell'entrata in vigore di quella legge) l'Italia ha esportato burro di cacao per 485 tonnellate, l'Olanda per 11.518 tonnellate, il Brasile per 9.843 (l'Olanda ed il Brasile sono i due maggiori esportatori di questo prodotto nel mondo). Nel 1967 l'Italia è passata a 4.372 tonnellate, l'Olanda a 50.441 e il Brasile a 18.764. L'incremento italiano è passato quindi dal 2 per cento rispetto a quello brasiliano ed olandese al 9 per cento del sistema olandese ed al 23 per cento del sistema brasiliano. Abbiamo avuto quindi un notevole sviluppo in

un settore in cui l'Italia era notevolmente indietro e siamo passati rapidamente, sia pure mantenendoci a grande distanza dagli altri due paesi, al terzo posto nel mondo.

Questo fenomeno è dovuto all'agevolazione che ha consentito una riduzione dei costi, ma anche ad un notevole avanzamento tecnico nel settore.

Devo qui ricordare che l'Olanda, che non è autoprodottrice di cacao, gode ancor oggi di notevoli agevolazioni in campo internazionale perché ha praticamente il monopolio del commercio con i paesi africani, anche se il centro del mercato del cacao è Londra.

Pertanto, prima di arrivare ai motivi di ordine fiscale, sottopongo all'attenzione del Governo l'esigenza di svolgere una determinata politica verso i Paesi africani perché, accanto a quella già notevolmente sviluppata per quanto riguarda il petrolio, si attui anche per quanto riguarda il settore del cacao che è una chiave di volta, una politica che permetta delle combinazioni diverse, anche per fare sì che, con il graduale intervento delle partecipazioni statali, le nostre industrie arrivino non già a forme di puro mercantilismo colonialistico, come è oggi quello olandese, ma a forme di compartecipazione ed affiancamento di questi Stati nel settore del cacao, forme che potrebbero risultare molto importanti dando luogo a sviluppi economici interessantissimi.

I senatori Zugno ed altri colleghi hanno presentato una proposta di modifica del sistema fiscale vigente nel settore del cacao in quanto il sistema già modificato dalla legge Vanoni nel 1954 si è trovato, con l'entrata in vigore del trattato di Roma del 1957, in contrasto con i regolamenti comunitari. Agevolando cioè il sistema di spremitura abbiamo trattato fiscalmente in modo diverso il prodotto importato « in temporanea » (e quindi successivamente riesportato) rispetto al prodotto importato e definitivamente nazionalizzato. Tale sistema è praticamente contrario all'articolo 95 del Trattato di Roma. In concreto si tratta di questo: gli operatori che si avvalgono delle agevolazioni Vanoni devono pagare, nel caso di nazionalizzazione della polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, un'imposta di consumo inferiore a quella corrisposta dal normale importatore. Tale beneficio è di lire 4.500 per ogni quintale di cacao in grani importato « in temporanea » e deriva dal fatto che, in base all'articolo 2 della legge n. 291, nel cacao nazionalizzato con contenuto di burro inferiore all'1 per cento si paga

per 40 chilogrammi di polvere di cacao una imposta di consumo corrispondente a quella per 32 chilogrammi di cacao in grani, la cui aliquota è inferiore a quella della polvere di cacao: 25.000 lire contro 31.250 al chilo.

La questione è stata sollevata da imprenditori olandesi e da un imprenditore francese ed è giunta dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità. Vi era stato un appello alla Commissione economica della CEE che ha rivolto determinati inviti - e non poteva andare oltre - dei quali questi nostri concorrenti non si sono accontentati. L'Italia ha chiesto un rinvio del dibattito dinanzi alla Corte ed i termini del rinvio scadono alla fine di questo mese. Ci troviamo quindi in una situazione di urgenza per evitare un eventuale giudizio negativo che sarebbe controproducente per l'Italia.

Le ragioni della proposta sono quindi da individuarsi nell'urgenza di equiparare il trattamento fiscale del prodotto nazionalizzato a quello vigente per il prodotto importato.

Tutto questo non ha però un rilievo importante ai fini dell'industria della spremitura e della fornitura per la esportazione del burro di cacao, ma è soprattutto importante dal punto di vista dell'equilibrio internazionale.

I proponenti hanno spinto oltre lo sguardo dicendo: bene ha fatto Vanoni ad introdurre a suo tempo l'imposta differenziata in modo da agevolare il nostro intervento sui mercati internazionali, ma sorge oggi anche una differenziazione di trattamento rispetto ad una serie notevole di piccole industrie e di industrie artigianali che nel settore dolciario opera in Italia. Si propone perciò di passare dal sistema dell'IGE a cascata, del 4 per cento sul prodotto, al sistema dell'IGE *una tantum* che colpisca all'origine il grano di cacao con una aliquota del 10 per cento.

Rispetto ai 10 miliardi di gettito che garantisce il sistema attuale (ivi compresa però l'imposta di consumo e l'IGE), le proposte avanzate, esaminate dalla Commissione bilancio del Senato, danno luogo ad una parità di introito di gettito. Vi può essere una lievissima differenza, ricompensata però dalla eliminazione dell'evasione dell'IGE oggi esistente nelle maglie del sistema a cascata.

Con il nuovo sistema di condensazione dell'IGE si dà all'erario la sicurezza di un gettito pari a quello oggi introitato e, probabilmente, per la eliminazione dell'evasione da parte dei piccoli, potrebbe anche verificarsi un maggior gettito.

Devò dire che parallelamente alla discussione svoltasi al Senato su questo disegno di legge, il settore è stato investito da spinte e contospinte di indole diversa, in quanto si pensava di far riferimento ad una precedente proposta del Governo che, per adeguarsi al sistema della Comunità europea, aveva ad un certo momento pensato di proporre l'abrogazione pura e semplice della legge n. 291 del 1954, con la conseguente eliminazione dei vantaggi dati dalle spremiture ai fini dell'esportazione. Questo ha fatto sì che il settore industrialmente più avanzato si sia allarmato nei confronti di un provvedimento tanto nocivo all'attività che ci ha guadagnato il terzo posto nel mondo, mentre le industrie non direttamente interessate alla riesportazione non si sono dimostrate sfavorevoli.

La proposta di legge al nostro esame, invece, mentre assicura il gettito al bilancio dello Stato, elimina la sperequazione nei confronti del Mercato comune. Essa pur mantenendo le possibilità di un volano ai fini dell'esportazione, ha praticamente parificato il trattamento fiscale per le polveri di cacao, risolvendo ogni problema. Infatti il Governo, già durante la discussione al Senato, ha riconosciuto che la questione è stata centrata in pieno e, ritirando in pratica il proprio disegno di legge, ha espresso parere favorevole alla proposta dei senatori Zugno ed altri.

Essendo già stata approvata all'unanimità dalla V Commissione permanente del Senato, auspico che la proposta di legge sia accolta favorevolmente anche dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SILVESTRI. In riferimento all'articolo 3 che modifica l'articolo 2 della legge del 1954, vorrei sapere se le percentuali di scarico del prodotto temporaneamente importato, così come sono stabilite, sono scaturite da un esame approfondito di carattere tecnico e di analisi da parte delle dogane. Il Ministero delle finanze avrà senz'altro fatto un controllo di carattere tecnico-analitico sulle percentuali di scarico, per non permettere eventuali speculazioni ai riesportatori della materia prima.

FADA, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Le percentuali di scarico sono un dato di fatto convenzionale accettato in tutto il

mondo. La modifica proposta lascia tutto inalterato, perché ha il solo scopo di metterci in regola con la CEE. Infatti i famosi 40 chilogrammi, che hanno dato luogo al contenzioso sull'articolo 95, sono stati ridotti a 32, ovvero alle percentuali di scarico convenzionali. Quindi non si è modificato niente, si è soltanto provveduto ad eliminare la posizione di favore dell'industria italiana rappresentata dai famosi 8 chilogrammi della « temporanea di scarico ». Questa posizione privilegiata era possibile nel 1954 perché ancora non esisteva il trattato della CEE, ma, entrato in vigore nel 1957 il Trattato di Roma, inevitabilmente essa ha provocato il contenzioso in ambito comunitario. Attualmente il procedimento è pendente, e siccome noi siamo rei confessi, se la Commissione non dovesse approvare il provvedimento, alla fine del mese sarà pronunciata una condanna contro di noi per patente violazione dell'articolo 95.

BIMA. Con l'articolo 3 in realtà si ristabilisce la neutralità fiscale, neutralità che ora non sussiste perché il cacao nazionalizzato in Italia paga un'imposta di consumo inferiore a quella cui sono sottoposti gli altri tipi di cacao.

Per comprendere in pieno il significato della legge, bisogna considerare attentamente anche l'articolo 1; mentre infatti l'articolo 3 ristabilisce l'equilibrio fiscale, l'articolo 1 stabilisce un altro principio fondamentale, il passaggio cioè da un'imposta di tipo specifico ad un'imposta sul valore. Le argomentazioni della CEE non sono affatto convincenti: bisogna tener presente che l'imposta specifica tassa indipendentemente dal valore, e che quando la fava di cacao è stata spremuta e scorporata nei due addendi, di cui uno è il burro di cacao che vale 1.800 lire al chilogrammo e l'altro è la polvere di cacao sgrassata che vale 50 lire, è un'enormità assoggettarli ad una stessa imposta di 250 lire. Io mi sentirei in grado di discutere con la CEE su questo punto.

Concludendo, l'articolo 1 corregge il sistema di imposizione che diventa non più imposizione di carattere specifico, ma imposta sul valore. Infatti viene scorporata l'imposta sul burro di cacao da quella sulla polvere di cacao eliminando una stridente sperequazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Governo ha già precisato il proprio punto di vista.

Passiamo agli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale a peso netto:

- a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao: lire 18.000;
- b) cacao in grani torrefatto, non decorticato: lire 20.000;
- c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere: lire 22.500;
- d) burro di cacao: lire 28.000;
- e) polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento: lire 17.000.

L'articolo 13 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è abrogato.

(È approvato).

ART. 2.

L'imposta generale sull'entrata per il commercio del cacao in grani non torrefatto, delle bucce e delle pellicole di cacao, del cacao in grani torrefatto non decorticato; del cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta od in polvere; del burro di cacao e della polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento è dovuta una volta tanto nella misura del 10 per cento ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti anzidetti, calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta a norma del precedente comma è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i prodotti elencati nel comma stesso.

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 2 della legge 25 maggio 1954, n. 291, è modificato come segue:

« Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao in grani non torrefatto avverrà nella seguente misura:

chilogrammi quaranta di burro di cacao;

chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata ri-esportazione, alla imposta di consumo corrispondente;

chilogrammi tredici di bucce e pellicole; chilogrammi sette per perdite, terriccio, semiguasti o calo peso di torrefazione».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge: Tozzi Condivi (564); Protti e Serrentino (602); Lenoci e Bertoldi (658); Abelli ed altri (727); Fasoli ed altri (1341): « Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 » (564-602-658-727-1341).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Semplificazione delle procedure catastali » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1528).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare inte-

resse economico e sociale e successive modificazioni » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1598):

Presenti	28
Votanti	19
Astenuti	9
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge: Senatori Zugno ed altri: « Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1623):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Cascio, Castellucci, Catella, Cesaroni, Ciampaglia, Conte, Curti, Giovannini, Giordano, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Patrini, Pavone, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Scipioni, Serrentino, Silvestri, Specchio, Vespignani e Vicentini.

Si sono astenuti sul disegno di legge 1598:

Borraccino, Cesaroni, Conte, Giovannini, Niccolai Cesarino, Raffaelli, Scipioni, Specchio, Vespignani.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO